



***IL BILANCIO DELLE PMI NELLA FASE DI CRISI
- I PARTE -***

Informativa di bilancio nei casi di ristrutturazione del debito

Palermo, 5 novembre 2013

Simona Natoli



Agenda

- Introduzione: la definizione di «situazione di difficoltà finanziaria»
 - Definizione di ristrutturazione del debito
 - Tipologie di ristrutturazione del debito
 - Impatti della ristrutturazione del debito sul bilancio di esercizio
 - La rinegoziazione dei debiti
 - Domande
-



Introduzione: la definizione di «situazione di difficoltà finanziaria»

Il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento.

Tale situazione si manifesta quando il debitore presenta un rapporto squilibrato tra il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento, tale da essere inadempiente alle scadenze degli impegni assunti.

In alcuni casi, la situazione di difficoltà finanziaria è accompagnata da una situazione di squilibrio economico, rilevabile dalla tendenza a generare perdite già in seno alla gestione caratteristica.



La «situazione di difficoltà finanziaria»: gli elementi indicativi

- Il debitore è in una situazione di difficoltà ad adempiere ad alcune delle sue obbligazioni per capitale e/o interessi
 - Vi possono essere dubbi sulla presenza del *going concern*
 - Il debitore stima che i flussi finanziari generati dalla propria gestione non siano sufficienti ad estinguere il debito, sia in termini di capitale che di interessi, in base agli originali termini contrattuali e sino alla sua scadenza
 - Il debitore non è in grado di ottenere risorse finanziarie a tassi di mercato se non dall'attuale creditore.
-



Cosa si intende per ristrutturazione del debito

La ristrutturazione del debito è un'operazione mediante la quale il creditore – o un gruppo di creditori - per ragioni economiche effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato.

La concessione del creditore si sostanzia nella rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente definiti, che si traducono in un beneficio – immediato o differito – per il debitore.

Quindi, un'operazione di ristrutturazione si configura quando:

- Il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria;
 - Il creditore, a causa della situazione di difficoltà finanziaria del debitore, effettua una concessione rispetto alle condizioni originarie del contratto. La concessione effettuata dà luogo ad una perdita.
-



Cosa si intende per ristrutturazione del debito: la concessione accordata

La concessione accordata dal creditore può assumere diverse forme a seconda delle modalità attraverso le quali viene realizzata la ristrutturazione del debito.

Modifica dei termini originari del debito

- L'ammontare del capitale da rimborsare;
- L'ammontare degli interessi da corrispondere;
- La tempistica dei pagamenti

La cessione di un'attività

La concessione fatta può consistere nell'accettare in pagamento, quale modalità di estinzione del debito, un'attività il cui valore risulti inferiore rispetto al valore contabile del debito.



Tipologie di ristrutturazione del debito

Con la riforma delle procedure concorsuali, il legislatore ha introdotto istituti specifici per facilitare la composizione negoziale della crisi d'impresa:

- art. 160 l.f., relativo al concordato preventivo;
 - art. 182-bis l.f., dedicato agli accordi di ristrutturazione dei debiti;
 - art. 67, comma terzo, lett. d) l.f. recante la disciplina del piano di risanamento attestato.
-



Principali differenze fra gli istituti

- L'istituto delineato nell'art. 67, comma 3, lettera d), l.f. si distingue dagli altri presi in considerazione, in quanto **l'accordo con i creditori non caratterizza la fattispecie**. Il piano di risanamento attestato, infatti, è un atto unilaterale (dell'imprenditore) e, solo eventualmente, strumento contrattuale.
- Gli istituti si caratterizzano per un'accentuata **autonomia delle parti**, autonomia che, nel caso degli accordi ex art. 67, comma 3, lett. d) l.f., raggiunge la sua massima intensità, mentre nel caso del concordato preventivo è più contenuta. Gli accordi di ristrutturazione del debito hanno un grado di autonomia intermedio tra i due istituti.
- Ciò dipende dal fatto che, a fronte della "libertà", sostanzialmente assoluta, concessa al debitore nella predisposizione e nell'eventuale presentazione ai creditori del piano ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f, il legislatore ha, negli altri istituti, affidato all'Autorità Giudiziaria un ruolo più o meno marcato di verifica o di controllo.



Il concordato preventivo art. 160 l.f.

Il concordato preventivo rappresenta una vera e propria procedura concorsuale che vede coinvolti diversi soggetti. In particolare:

- Il debitore => propone il piano di ristrutturazione su cui si fonda la proposta di concordato
- I creditori => votano la proposta
- Il commissario giudiziale => redige la relazione sulle cause del dissesto, illustra le proposte del debitore, rilascia il proprio parere sulla fattibilità del concordato
- Il Tribunale => verifica l'ammissibilità della proposta ed, eventualmente, omologa il concordato



L'accordo di ristrutturazione del debito - art. 182 bis l.f.

L'accordo di ristrutturazione è un contratto concluso dal debitore con una o più creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

Si perfeziona in virtù del semplice consenso espresso dalle parti.

L'accordo unitamente alla relazione del professionista che ne attesta la fattibilità viene depositato presso il Tribunale e presso il registro delle imprese.

Decorsi i termini per proporre opposizione il Tribunale procede all'omologazione.



Il piano di risanamento attestato art. 67 l.f.

L'istituto non è puntualmente delineato dal legislatore. Si prevede la redazione da parte del debitore di un piano che appaia idoneo al risanamento dell'esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa.

La ragionevolezza del piano deve essere attestata da un professionista .

È assente qualsiasi controllo da parte del Tribunale .

Il piano di risanamento è dunque connotato dall'essere un atto negoziale del debitore e di eventuali creditori interessati alla ristrutturazione.



Impatti sul bilancio d'esercizio: fonti normative

- In presenza di uno degli istituti specifici per facilitare la composizione negoziale della crisi d'impresa la Direzione redigerà il bilancio secondo quanto stabilito dall'OIC 6 – Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio.
 - L'OIC 6 disciplina il trattamento contabile degli effetti derivanti da un'operazione di ristrutturazione nel bilancio del debitore e la relativa informativa da fornire.
-



Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio (OIC 6)



OIC 6 – Ambito di applicazione

La versione definitiva dell'OIC 6, in vigore del 6 agosto 2011, delinea con precisione l'ambito applicativo del principio, che si rivolge alle imprese in crisi:

- che **non redigono il bilancio** secondo i principi contabili internazionali **IAS/IFRS**;
- che **redigono il bilancio nel rispetto del principio della continuità aziendale**; in tal senso appare pressoché certo - o quantomeno probabile – che nel caso di ristrutturazione del debito esistono rischi e incertezze sulla capacità dell'azienda di operare in continuità (*going concern*);
- che, al fine della risoluzione dello stato di crisi, **utilizzano strumenti di tipo risanatorio**, cioè orientati al mantenimento dell'azienda sul mercato e al ripristino delle condizioni di economicità della gestione previa rimozione della situazione di crisi.

L'OIC 6 **si applica anche nella redazione dei bilanci intermedi** dell'impresa debitrice, compatibilmente alla struttura e al contenuto di tale bilancio.



Momento della rilevazione contabile

- ***Gli effetti contabili dovranno essere riflessi:***
 - *nell'esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore*
 - *nell'esercizio in cui la ristrutturazione del debito diviene efficace tra le parti*
 - *negli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti*
 - ***Per il Principio Contabile la ristrutturazione coincide con il momento a partire dal quale l'accordo di ristrutturazione diviene efficace tra le parti***
 - *Tale momento coincide con la data in cui:*
 - *Concordato preventivo => il concordato viene omologato da parte del tribunale*
 - *Accordo di ristrutturazione => la pubblicazione presso il RI*
 - *Piano di risanamento attestato => la data di adesione al piano da parte dei creditori*
-



Principali aspetti contabili delle operazioni

Riduzione dell'ammontare del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati ma non pagati:

- *Alla data della ristrutturazione il debitore iscrive un utile da ristrutturazione tra i proventi straordinari del CE (voce E.20 se di importo rilevante in apposita voce di dettaglio) pari alla riduzione del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati e non pagati*
 - *In contropartita dell'utile il debitore rileva una diminuzione del debito*
-



Principali aspetti contabili delle operazioni

Riduzione dell'ammontare del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati ma non pagati: Esempio numerico

| | |
|-------------------------------------|------------|
| <i>Debito per capitale</i> | <i>500</i> |
| <i>Debito per interessi scaduti</i> | <i>20</i> |

Si supponga che l'accordo di ristrutturazione preveda una riduzione del capitale da rimborsare di 100 e la rinuncia da parte del creditore agli interessi già maturati

| | |
|--|------------|
| <i>Debito per capitale</i> | <i>100</i> |
| <i>Debito per interessi scaduti</i> <i>a</i> | <i>20</i> |
| <i>proventi straordinari</i> | <i>120</i> |



Principali aspetti contabili delle operazioni

- *Modifica dell'ammontare degli interessi maturandi e/o della tempistica dei pagamenti*
 - Rilevazione pro rata temporis del beneficio nei conti economici futuri, poiché il provento non si realizza alla data di ristrutturazione ma lungo la vita residua del debito. Se viene prevista la sospensione del pagamento degli interessi, questi devono comunque essere rilevati tra i costi secondo il principio della prudenza.
 - Le modifiche della tempistica nel pagamento del debito deve essere rilevato nello stato patrimoniale attraverso le adeguate riclassifiche (debiti correnti/debiti non correnti).
-



Principali aspetti contabili delle operazioni

Rinuncia del credito da parte di soci finanziatori

- I finanziamenti da parte dei soci iscritti tra i debiti nel passivo dello stato patrimoniale (voce D3 – debiti vs soci per finanziamenti) devono essere riclassificati a riserve patrimoniali senza transitare dal conto economico.

Si supponga che a seguito di ristrutturazione i soci decidano di rinunciare a crediti che vantano verso la società per 100

Debiti vs soci per finanziamento *100*

a

riserva di PN *100*



Principali aspetti contabili delle operazioni

➤ ***Estinzione del debito mediante conversione in capitale***

Al fine di estinguere il debito iscritto in bilancio, il debitore converte – in tutto o in parte – il proprio debito in capitale sociale. L'operazione viene realizzata mediante l'emissione di quote o azioni e la loro assegnazione al creditore.

➤ ***Estinzione del debito mediante emissione di un prestito obbligazionario convertibile***

La differenza tra il valore contabile del debito ante ristrutturazione e il valore del prestito obbligazionario sottoscritto dal creditore deve essere rilevato nel conto economico tra le componenti straordinarie.



Principali aspetti contabili delle operazioni

- *Sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario*
 - *Comporta una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il conseguenziale prolungamento della durata del contratto. In questa ipotesi il debitore non rileva alcun utile al conto economico.*
 - *Se iscritti, andranno rimodulati per allinearli alla nuova durata anche i risconti.*
-



Principali aspetti contabili delle operazioni

Estinzione del debito con cessione di attività

- Il valore del debito iscritto in bilancio viene stornato dal passivo a fronte del valore contabile dell'attività ceduta.
 - La differenza tra il valore contabile del debito estinto e il valore contabile dell'attività ceduta va rilevata nel conto economico tra i proventi o gli oneri straordinari quale utile (o perdita) da ristrutturazione
 - Se la data di ristrutturazione ricade in un esercizio diverso dal perfezionamento giuridico (ad es. per clausole sospensive), le attività devono essere riclassificate nell'attivo circolante e iscritte al minore fra il costo al netto di eventuali ammortamenti ed il valore di presumibile realizzo; l'eventuale minusvalenza è rilevata alla voce E. 21 Oneri straordinari del conto economico
-



Trattamento contabile dei costi connessi

- ***I costi connessi alla ristrutturazione del debito***
 - I costi connessi al perfezionamento delle operazioni di ristrutturazione (commissioni da riconoscere al creditore, consulenze professionali, etc.) devono essere iscritti nel conto economico dell'esercizio del loro sostenimento e/o maturazione poiché, stante la situazione di difficoltà dell'azienda, è difficile dimostrare la capacità degli oneri in oggetto di produrre benefici futuri
 - Se rilevanti, i costi connessi alla ristrutturazione dei debiti devono essere separatamente esposti nel conto economico alla voce E 21 «Oneri derivanti dalla ristrutturazione»
-



Principali informazioni da fornire nella nota integrativa del bilancio d'esercizio

Obiettivo dell'informativa:

Le informazioni fornite devono consentire ai destinatari del bilancio:

- Di avere una chiara percezione della situazione di difficoltà finanziaria in cui versa l'impresa
 - Di comprendere i benefici economici e/o finanziari che la ristrutturazione del debito è in grado di produrre sull'economia dell'impresa, anche al fine di valutare i tempi e le modalità di superamento della situazione di difficoltà finanziaria
-



Principali informazioni da fornire nella nota integrativa del bilancio d'esercizio

L'informativa da fornire deve riguardare principalmente:

- La situazione di difficoltà finanziaria affrontata dall'impresa, le cause che la hanno generata ed una chiara ed esaustiva rappresentazione dell'esposizione debitoria
- Le caratteristiche principali dell'operazione di ristrutturazione del debito
- Gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito dell'impresa

Queste informazioni devono essere riportate in un'apposita sezione della NI relativa ai bilanci:

- Dell'esercizio in cui sono in corso le trattative
 - Dell'esercizio in cui si perfeziona l'accordo
 - Degli esercizi successivi
-



L'informativa in NI: le principali caratteristiche dell'operazione di ristrutturazione

Occorre fornire una descrizione degli aspetti principali dell'operazione, fra cui:

- La tipologia di ristrutturazione del debito
- La data di ristrutturazione
- Descrizione delle fasi mediante le quali si è compiuta la ristrutturazione
- La tipologia dei debiti oggetto di ristrutturazione
- La presenza di eventuali condizioni risolutive/sospensive dell'accordo
- La presenza di eventuali pagamenti potenziali (es. *success fee*)
- La presenza di *covenant* al cui rispetto è legato il successo dell'operazione
- I principali aspetti di erogazione di nuova finanza da parte del creditore



L'informativa in NI: gli effetti prodotti dalla ristrutturazione

La nota integrativa deve riportare in particolare i cambiamenti nella posizione finanziaria netta pre e post operazione di ristrutturazione.

| | Pre ristrutturazione | Post ristrutturazione anno 1 | Post ristrutturazione anno 2 | Variazioni |
|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Attività correnti | | | | |
| (passività correnti) | | | | |
| Indebitamento finanziario corrente netto | | | | |
| Attività non correnti | | | | |
| Passività non correnti | | | | |
| Indebitamento finanziario non corrente netto | | | | |
| Posizione finanziaria netta | | | | |



L'informativa in NI: altre informazioni

- Indicazione analitica e completa dei proventi e/o degli oneri derivanti dalla ristrutturazione iscritti alla voce E.20
- Per ciascun gruppo omogeneo di debiti ristrutturati: principali modifiche dei termini originali; Valore contabile e valore economico del debito alla data di ristrutturazione ed alla data di bilancio; il beneficio derivante dalla ristrutturazione; la durata residua del debito, il tasso contrattuale ed il tasso effettivo ante e post ristrutturazione
- La natura e l'ammontare dei costi connessi alla ristrutturazione
- L'esistenza di eventuali garanzie e/o impegni
- L'analisi delle scadenze dei debiti



La rinegoziazione dei debiti

La rinegoziazione è un'operazione diversa dalla ristrutturazione. Con il termine rinegoziazione si intendono tutte le operazioni di modifica dei termini originari del debito intervenute fra il debitore ed il creditore e diverse dalle ipotesi di ristrutturazione.

Non è necessario che il debitore si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria e non è necessario che l'operazione comporti un beneficio



Domande
